



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22/11/2022

SOMMARIO

ART. 1	-	OGGETTO
ART. 2	-	DEFINIZIONI
ART. 3	-	AMBITO D'APPLICAZIONE
ART. 4	-	INDIVIDUAZIONE DELL'AREA
ART. 5	-	NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI SGAMBAMENTO
ART. 6	-	USI DIVERSI DELL'AREA
ART. 7	-	APERTURA DELL'AREA
ART. 8	-	SANZIONI
ART. 9	-	ALLONTANAMENTO DELL'AREA DI CANI PERICOLOSI
ART. 10	-	DISPOSIZIONI FINALI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito dell'area di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. **Area di sgambamento per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata, munita di cancelli di ingresso e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani”, dedicata esclusivamente alla ricezione dei cani che possono accedervi sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. **Possessore/accompagnatore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell'area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

1. L'area sgambamento cani è localizzata in adiacenza all'area ospitante gli impianti sportivi del capoluogo, più specificatamente nella zona catastalmente individuata dal foglio 13 particella 645 del catasto terreni del comune di Camposanto.
2. Con deliberazione della Giunta comunale potranno essere individuate altre o diverse aree da adibire al medesimo utilizzo.

ART. 5 – NORME DI COMPORTAMENTO NELL'AREA DI SGAMBAMENTO

1. L'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/accompagnatori ed ai loro cani. I minori di anni 14 possono avere accesso all'area solo se accompagnati da un adulto maggiorenne.
2. L'accesso è consentito prioritariamente ai residenti del Comune di Camposanto. Nell'area

di sgambamento i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, ai quali fanno capo le relative responsabilità, così come previsto in materia dal Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali, regionali e locali.

3. È consentito l'accesso ai cani dotati di tatuaggio o micro-chip regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina.
4. E' vietato l'accesso all'area ai cani in carenza di salute o affetti da malattie che possano provocare contagio, alle femmine nel periodo del "calore" ed ai cani con meno di tre mesi di vita.
5. Prima di entrare nell'area l'utente deve accertarsi che non sia occupata da altri proprietari/accompagnatori: se così fosse occorre chiedere conferma ai suddetti sulla compatibilità reciproca degli animali presenti.
6. I proprietari accompagnatori di cani impossibilitati a condividere l'area con altri animali per motivi caratteriali, potranno usufruire dell'area per un tempo di permanenza della durata di 15 minuti nel caso siano presenti altri proprietari accompagnatori che vogliano fruire dell'area.
7. È vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.
8. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
9. Coloro che entrano nell'area sgambamento per cani devono richiudere immediatamente il cancello, assicurandosi che sia ben serrato ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare.
10. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 6 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani singoli all'interno non deve superare i 30 minuti. L'accesso all'area è comunque ed in ogni caso subordinato all'ordine di arrivo dei conduttori.
11. I conduttori ed i loro cani in attesa del turno di accesso all'area dovranno mantenersi a ragionevole distanza dalla recinzione dell'area stessa e dovranno altresì agevolare la fuoriuscita dei cani già presenti all'interno del recinto.
12. Non è consentito somministrare alimenti ai cani all'interno dell'area.
13. In caso di contemporanea presenza di più cani, è vietato introdurre nell'area di sgambamento attrezzature personali, oggetti e giochi per cani. È altresì vietato svolgere attività di addestramento.
14. Le fontane eventualmente presenti all'interno dell'area possono essere utilizzate esclusivamente per abbeverare i cani e dovrà essere cura dei conduttori, per evitare inutili sprechi, richiudere il rubinetto dopo l'utilizzo. Non è consentito, in particolare, l'uso della fontana per il lavaggio dei cani.
15. È vietato gettare a terra rifiuti di ogni genere.
16. È vietato danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli eventuali elementi naturalistici presenti nell'area.
17. È vietato l'accesso con qualsiasi tipo di veicolo (auto, moto, cicli ecc.) all'interno dell'area recintata
18. E' fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide che dopo la raccolta devono essere depositate

negli appositi contenitori presenti nell'area.

19. Prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00 deve essere garantito il silenzio da parte dei conduttori dei cani, anche attraverso l'utilizzo della museruola.

ART. 6 – USI DIVERSI DELL'AREA

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione dell'area di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità. In tali casi l'utilizzo dell'area può avvenire anche in deroga ad alcune disposizioni del presente atto, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione ma sempre in accordo con l'Amministrazione Comunale.
2. Restano ferme eventuali diverse disposizioni di carattere contingibile ed urgente, emanate per motivi di pubblica necessità

ART.7 – APERTURA DELL'AREA

1. L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni. In assenza di illuminazione artificiale, l'accesso è consentito dall'alba al tramonto.
2. Ad ogni ingresso deve essere riportato un avviso, chiaro e ben visibile riportante almeno una sintesi delle norme del presente regolamento, che si intendono conosciute da chiunque frequenti l'area in questione.

ART. 8 – SANZIONI

1. La funzione di vigilanza sarà svolta dagli agenti di Polizia Locale oltre che dagli altri organi di Polizia e delle Forze dell'Ordine e dagli operatori di altri Enti (Guardie Ecologiche) convenzionati con il Comune. Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL potrà svolgere in qualsiasi momento funzioni di vigilanza sull'attività e sulla gestione dell'area sgambamento.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge o regolamento, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.
3. In particolare per le violazioni già disciplinate dal Regolamento comunale di polizia urbana e dal Regolamento comunale sulla tutela degli animali, si applicano le sanzioni dagli stessi previste.

ART. 9 – ALLONTANAMENTO DALL'AREA DI CANI PERICOLOSI

1. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane nell'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare

lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva. In deroga a quanto previsto all'articolo 8 precedente, nel caso in cui il possessore/conducente non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti normative nazionali e regionali e locali in materia, con particolare riguardo al Regolamento comunale di Polizia Urbana ed al Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali.